

39

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE

tra

Istituto Italo-Latino Americano, con sede in Roma, Piazza Benedetto Cairoli, n. 3, Codice Fiscale 80443910585, rappresentato dal Segretario Generale, Ambasciatore Paolo Faiola, domiciliato per la carica in Roma, Piazza Benedetto Cairoli, n.3 (di seguito "IILA")

e

Istituto Agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze, rappresentato dal Direttore Generale, Dott.ssa Alice Perlini, domiciliata per la carica in Firenze, via Antonio Cocchi n. 4 (di seguito "IAO")

Premesso che:

L'Istituto Italo-Latino Americano (IILA):

- è un Organismo internazionale avente sede in Roma, di cui sono membri l'Italia e le venti Repubbliche dell'America Latina;
- trova il proprio fondamento giuridico in una Convenzione internazionale sottoscritta dai ventuno Governi dei Paesi Membri il 1° giugno 1966 e dagli stessi ratificata;
- annovera tra i suoi scopi istituzionali lo sviluppo, il coordinamento, la ricerca e la documentazione nonché l'individuazione delle concrete possibilità di scambio, assistenza reciproca e azione comune sui problemi e le prospettive dei Paesi membri nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale;
- finanzia le proprie attività attraverso contributi degli Stati membri;
- realizza l'attività di cooperazione allo sviluppo principalmente attraverso finanziamenti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri d'Italia, per progetti la cui realizzazione viene affidata all'IILA.

L'Istituto Agronomico per l'Oltremare (IAO):

- è un organo tecnico-scientifico del Ministero degli Affari Esteri;
- trova il suo fondamento giuridico nella Legge n. 1612 del 26 ottobre 1962, nella Legge n. 49 del 26 febbraio 1987 e nel D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177;
- è impegnato nell'azione italiana di cooperazione allo sviluppo, nella quale collabora con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri;
- ha come finalità istituzionale lo studio, la formazione e l'assistenza tecnica nei settori dell'agricoltura tropicale e subtropicale, nonché in quello della tutela ambientale, nei quali individua, definisce e realizza progetti di sviluppo in cooperazione con altri Istituti ed altri Paesi in via di sviluppo per conto del Ministero degli Affari Esteri e di altri enti internazionali;
- rivolge i suoi servizi ai Paesi in via di sviluppo al fine di favorirne lo sviluppo sostenibile e l'evoluzione delle capacità tecniche, di ridurre la povertà, di incrementare la sicurezza alimentare e migliorare la gestione delle risorse naturali;
- fornisce assistenza al Ministero degli Affari Esteri tanto in campo agricolo quanto nell'ambito dello Sviluppo alla Cooperazione in Africa, America Latina, Asia ed Europa Orientale.

Considerando:

che il particolare carattere dei due Organismi, l'alta specializzazione ed il prestigio nazionale ed internazionale di cui godono, la loro proiezione verso i Paesi dell'America Latina, favoriscono la possibilità di promuovere sinergie nell'ambito dello sviluppo agro-alimentare ed ambientale attraverso lo studio e la realizzazione di progetti indirizzati ai Paesi dell'America Latina.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Articolo 1

Le Parti intendono instaurare rapporti di collaborazione che abbiano come obiettivo azioni congiunte in campo agro-industriale, agro-alimentare ed ambientale nei Paesi dell'America Latina che saranno di volta in volta individuati.

Articolo 2

Tale azione, nel rispetto delle politiche di governo dei Paesi destinatari, potrà tradursi nello studio e nella formulazione di programmi nel settore agro-industriale, agro-alimentare ed ambientale, nonché in percorsi di formazione rivolti ad operatori locali tendenti all'acquisizione di specifiche competenze nei predetti settori.

Articolo 3

Per il conseguimento di tali obiettivi le Parti si impegnano a riunirsi periodicamente per individuare le azioni concrete ed i progetti da sviluppare e per definire la ripartizione delle rispettive competenze. In tale ottica procederanno allo scambio periodico di informazioni e di eventuale documentazione

Articolo 4

I progetti, individuati in base all'articolo 3, una volta approvati dagli organi dell'IIIA e della IAO, formeranno oggetto di specifici accordi rivolti a regolarne l'attuazione.

Articolo 5

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo quadro sarà definita nell'ambito delle garanzie processuali stabilite nel regolamento dell'IIIA.


Articolo 6

Il presente accordo ha durata di un anno, che comincerà a decorrere dalla data della sottoscrizione di ambo le Parti, tacitamente rinnovabile salvo comunicazione scritta da parte di uno dei contraenti con un anticipo di mesi due.

Roma, 16 novembre 2004

Per l'Istituto Italo-Latino Americano
IIIA

Il Segretario Generale
Ambasciatore Paolo Faiola



Per l'Istituto Agronomico per l'Oltremare
IAO

Il Direttore Generale
Dott.ssa Alice Perlini

